

Diritto alla Gita Scolastica dello Studente con disabilità e... discriminazione

Senza troppi tecnicismi giuridici, intendo fare un po' di chiarezza sull'argomento.

Non vi è dubbio alcuno circa la valenza educativa e culturale dei viaggi d'istruzione, relativamente ai quali sono state emanate fino ad oggi numerose circolari. Essi rappresentano, infatti - nell'articolato progetto dell'offerta formativa della scuola - un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno nonchè per l'attuazione del processo di integrazione scolastica anche dello studente con disabilità.

Il tutto, quindi, quale altra forma di esplicazione del pieno e riconosciuto diritto allo studio.

Nella "quotidiano", però, sempre più familiari genitori di studenti con disabilità, mi riferiscono di patire diversi e molteplici problemi per garantire al proprio figlio la partecipazione al viaggio d'istruzione.

Gli esempi sono dei più vari: chi "richiede" la presenza dei genitori (con conseguente esborso di ulteriore somma per la partecipazione all'attività scolastica); chi chiede loro, invece, di fornire adeguata figura di "accompagnatore"; chi, ancora, "consiglia" di evitare la partecipazione in quanto l'attività scolastica è da considerarsi "non idonea" alle condizioni psico-fisiche del ragazzo/a; chi, ancora, non informa (o evita di far pervenire la notizia) dell'attività scolastica i familiari dell'alunno con disabilità.

Ovviamente questi sono soltanto alcuni esempi, in quanto non dubito che la realtà vada oltre l'immaginazione e oltre a quello che taluni genitori hanno già avuto modo di sentire.

Allora occorre dare una risposta.

Se sussiste il principio costituzionale secondo cui "la scuola è aperta a tutti", esso significa che "le attività scolastiche fornite dalla scuola sono usufruibili da tutti". Altrimenti, significherebbe ledere quel fondamentale diritto di uguaglianza statuito non solo dalla nostra Carta Costituzionale, ma anche dai fondamentali documenti internazionali (Dichiarazione diritti dell'uomo, etc...) tra cui anche la recente Convenzione Internazionale delle Persone con Disabilità.

Inutile, poi, richiamare la nota legge 104/92 (forse più noti i numeri della legge, ma non il suo contenuto) con la quale il nostro ordinamento giuridico ha compiuto un considerevole balzo in avanti a garanzia della integrazione della persona con disabilità nella società "civile".

Se all'interno del nostro ordinamento giuridico sussistono una considerevole serie di principi di ordine fondamentale secondo cui occorre garantire l'integrazione e l'inclusione sociale, scolastica, lavorativa della persona con disabilità, tali principi non possono venir meno (all'atto pratico) quando, ad esempio, occorre organizzare la partecipazione alla gita scolastica dello studente disabile.

E di ciò ne è ben consapevole anche il legislatore di livello regolamentare. Tant'è che il Ministero con la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 intitolata "Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive" (leggibile su http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm291_92.html) ha affermato all'articolo 8:

"Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione".

Cosa significa?

Significa che **in via prioritaria** gli organi scolastici **devono provvedere** (la formula legislativa "si demanda (...) di provvedere" è da ritenersi certamente un dovere in capo agli organi collegiali, nè una facoltà, nè un potere) **alla designazione di un qualificato accompagnatore**.

E, si badi bene, **non avrebbe senso la designazione di un qualificato accompagnatore se non fosse ritenuto implicito e "naturale" il diritto alla partecipazione all'attività scolastica della gita dello studente con disabilità.**

Vi è di più! Con formula di chiusura e garantista, la norma afferma *"nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione"*.

Insomma, la scuola deve compiere ogni altra misura di sostegno volta a garantire la partecipazione alla gita e commisurata alla gravità della menomazione.

Ma oggi c'è uno strumento in più. Che spero non venga mai utilizzato come attività giurisdizionale sanzionatoria di fatti quali quelli in commento, ma certamente è un monito che deve essere conosciuto.

Laddove, infatti, non dovesse essere garantita la partecipazione alla gita scolastica (nelle modalità di cui sopra) ovvero ancora si escluda dalla partecipazione lo studente con disabilità, questo comportamento degli organi scolastici (e/o dell'istituto scolastico; e/o di taluni singoli rappresentanti, docenti di istituto, etc...), può rilevare quale condotta rilevante ai sensi della legge sulla **"Tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione" L. 67/06.**

Ricordo, infatti, che l'art. 2 della suddetta legge afferma:
"Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti".

Considero una "distorsione del sistema" l'eventualità in cui una famiglia dovesse trovarsi costretta a difendersi e/o rivendicare il diritto alla partecipazione scolastica del proprio figlio con disabilità alla gita annuale. Ma certamente sarebbe ancor più difficile se ad un comportamento di questo tipo dovesse seguire un "dialogo fondato su elementi di diritto" tra l'ente scolastico e la famiglia (magari assistita da un difensore) o, ancora di più, se un simile fatto dovesse approdare in una aula di giustizia.

Se il sistema di integrazione scolastica - anche della intera famiglia della persona con disabilità - fosse cogente e coerente, certamente sorretti dal buon senso e dalla buona volontà di tutte le parti, potrebbero trovarsi delle soluzioni equilibrate e tutte dirette al riconoscimento di una vita dignitosa e adeguata alle condizioni psico-fisiche dello studente con disabilità.

Ed ora, andiamo in gita! Come lo è stato per ognuno di noi, continuerà ad essere una esperienza significativa per l'intera vita di un ragazzo.

Avv. Francesco Marcellino